



**LINEE GUIDA DI ATENEO
PER LA DISCIPLINA DELLA PROCEDURA INTERNA
PER LE SEGNALAZIONI DI ILLECITI
(cd. *Whistleblowing*)**

(D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 - Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937
del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019)

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 23 giugno 2023, n. 161

Sommario

| | |
|---|---|
| 1. PREMESSA | 2 |
| 2. FINALITÀ | 2 |
| 3. CONDIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO DELLE TUTELE PER IL SEGNALANTE | 2 |
| 4. PROCEDURA DI INOLTRO E GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE | 5 |
| 4.1 Destinatario della segnalazione..... | 5 |
| 4.2 Rilascio ricevuta | 5 |
| 4.3 Ammissibilità della segnalazione..... | 5 |
| 4.4 Istruttoria | 5 |
| 5. TUTELE PER IL SEGNALANTE | 6 |
| 5.1 Tutela della riservatezza dell'identità del segnalante | 6 |
| 5.2 Tutela contro misure ritorsive adottate nei confronti del segnalante..... | 8 |
| 5.3 Tutela del segnalante in caso di rivelazione di notizie coperte dall'obbligo di segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico o industriale o violazione dell'obbligo di fedeltà..... | 8 |
| 6. CASI IN CUI NON TROVANO APPLICAZIONE LE TUTELE SOPRA INDICATE | 9 |



1. PREMESSA

Il D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 disciplina la tutela dei soggetti che segnalano le violazioni della normativa nazionale o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo.

In particolare, ai fini che qui ci interessano, le disposizioni del D.lgs. 24/2023 si applicano a: dipendenti dell'ente pubblico, lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso l'ente, lavoratori e collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti anche del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore dell'ente, liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso l'ente, volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che svolgono la propria attività presso l'ente.

La suddetta normativa garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante e ne prevede la protezione contro ritorsioni o misure discriminatorie, dirette o indirette, da parte di colleghi o superiori.

2. FINALITÀ

Ai sensi della normativa sopra indicata e nelle more della approvazione delle nuove Linee Guida ANAC in materia, con le presenti *Linee Guida* l'Università degli Studi dell'Insubria intende disciplinare le modalità di inoltro e gestione delle segnalazioni al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) effettuate dai soggetti individuati dal disposto dell'art.3, comma 3 del D.lgs. 24/2023, nonché descrivere le forme di tutela del segnalante.

Mediante la tutela degli autori di segnalazioni l'Ateneo persegue i seguenti obiettivi:

- a. individuare e contrastare possibili illeciti od irregolarità;
- b. diffondere la cultura dell'etica, della legalità e della trasparenza;
- c. garantire i segnalanti da possibili condotte ritorsive o discriminatorie all'interno del posto di lavoro quale conseguenza di segnalazioni effettuate;
- d. disciplinare e far conoscere ai segnalanti le modalità di gestione delle segnalazioni.

I soggetti legittimati potranno effettuare la segnalazione direttamente ad ANAC solo nei casi previsti dall'art. 6 del D.lgs. 24/2023 con le modalità che verranno specificate da ANAC nelle emanande Linee Guida.

3. CONDIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO DELLE TUTELE PER IL SEGNALANTE

Il D.lgs. 24/2023 disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo (art.3, comma 3).

Per «violazioni» si intendono i comportamenti, gli atti o le omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Amministrazione e che consistono in:

- 1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
- 2) condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);

- 3) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al D.lgs. 24/2023 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al D.lgs. 24/2023, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti, tutela dell'ambiente, radioprotezione e sicurezza nucleare, sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali, salute pubblica, protezione dei consumatori, tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- 4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
- 5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- 6) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5).

I soggetti ai quali si applica la disciplina sulla segnalazione e sulla relativa tutela sono: i dipendenti, i lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso l'ente, i lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti anche del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi, i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso l'ente, i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso l'ente (art. 3, comma 3).

Le tutele previste dalla norma si applicano ai soggetti sopra richiamati anche:

- a. quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- b. durante il periodo di prova;
- c. successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

In base al D.lgs. 24/2023, inoltre, le misure di protezione si applicano anche:

- a. ai "facilitatori", cioè alle persone fisiche che assistono un segnalante nel processo di segnalazione, operanti all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- b. alle persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- c. ai colleghi di lavoro del segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;



- d. agli enti di proprietà del segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

Per contro, la tutela in questione non trova applicazione nel caso di contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate (art.1, comma 2, lett. a) D.lgs. 24/2023).

La tutela, non si applica, inoltre, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

La segnalazione oltre a indicare condotte illecite deve essere fatta in riferimento a violazioni che ledano "l'interesse pubblico o l'integrità della pubblica amministrazione". La valutazione sulla sussistenza di tale interesse spetta a chi gestisce la segnalazione ovvero al RPCT.

Resta fermo, infatti, che non si possano escludere dalla tutela le segnalazioni nelle quali un interesse personale concorra con quello della salvaguardia dell'integrità della pubblica amministrazione. In simili casi è opportuno che il segnalante dichiari fin da subito il proprio interesse personale.

La segnalazione deve essere debitamente circostanziata al fine di consentire al RPCT di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

In particolare, è necessario che dalla segnalazione risultino chiare:

- a. le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- b. la descrizione del fatto;
- c. se conosciute, le generalità o altri elementi utili ad identificare il soggetto/i che ha/hanno posto in essere le condotte oggetto della segnalazione;
- d. se conosciuti, l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sulle condotte oggetto di segnalazione;
- e. se noti, l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza delle condotte oggetto della segnalazione;
- f. ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza delle condotte oggetto della segnalazione.

La segnalazione deve essere inoltrata in conformità alle previsioni normative che individuano, sostanzialmente, due "canali", uno interno (indirizzato al RPCT dell'ente) ed uno esterno (indirizzato all'ANAC). L'unico soggetto che all'interno dell'Ateneo può ricevere le segnalazioni di *whistleblowing* con le connesse garanzie del segnalante è, quindi, il RPCT.

La segnalazione interna presentata ad un soggetto diverso dal RPCT, in base all'art.4, comma 6 del D.lgs. 24/2023, è trasmessa, entro 7 giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione al Segnalante.



4. PROCEDURA DI INOLTRO E GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE

La segnalazione al RPCT dovrà essere inviata esclusivamente tramite la procedura informatizzata adottata dall'Ateneo e descritta qui di seguito. Qualora la segnalazione fosse effettuata attraverso mezzi diversi, infatti, non potrebbe essere garantita la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante.

Nello specifico, il segnalante deve accedere alla piattaforma <https://uninsubria.segnalazioni.net/> e seguire le istruzioni riportate nel manuale ivi pubblicato.

Il sistema non consente l'invio di segnalazioni anonime in quanto la normativa prevede la tutela della riservatezza dell'identità ma non l'anonimato. Il segnalante che voglia segnalare un illecito deve quindi autenticarsi fermo restando che la sua identità verrà mantenuta riservata sin dall'invio della segnalazione ed in ogni contesto successivo come meglio precisato di seguito.

4.1 Destinatario della segnalazione

La segnalazione come già detto avrà come unico destinatario il RPCT, il quale potrà avvalersi ai fini dell'espletamento dell'istruttoria di un gruppo di supporto composto da membri previamente identificati con apposito atto. Ad essi si applicano gli stessi obblighi di riservatezza gravanti sul RPCT. Il RPCT in conflitto di interessi si astiene e la competenza spetta al Direttore Generale.

4.2 Rilascio ricevuta

Il sistema informatizzato rilascia al segnalante un avviso di ricevimento al momento dell'inoltro della segnalazione, ciò in conformità al disposto dell'art.5, comma1, lett. a) del D.lgs. 24/2023.

4.3 Ammissibilità della segnalazione

Il RPCT, entro 15 gg. lavorativi dal ricevimento della segnalazione, deve verificare l'ammissibilità della segnalazione.

Il RPCT dispone l'archiviazione per inammissibilità della segnalazione (comunicandola al segnalante) nei seguenti casi:

- a. manifesta mancanza di interesse all'integrità della pubblica amministrazione;
- b. manifesta sua incompetenza sulle questioni segnalate;
- c. manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
- d. accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente;
- e. produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite o irregolarità;
- f. contenuto palesemente contraddittorio;
- g. mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione di illeciti indicati dal D.lgs. 24/2023 (es. qualora il segnalante non rientri nella categoria di soggetti previsti dalla norma).

4.4 Istruttoria

Qualora la segnalazione sia ritenuta ammissibile, il RPCT avvia la relativa istruttoria che dovrà concludersi entro 3 mesi dalla ricezione della segnalazione stessa.

L'onere di istruttoria che la legge assegna al RPCT si sostanzia nel compiere una prima imparziale deliberazione sulla sussistenza di quanto rappresentato nella segnalazione, in coerenza con il dato



normativo che si riferisce ad una attività “di verifica e di analisi” e non di accertamento sull’effettivo accadimento dei fatti.

Il RPCT compie le verifiche necessarie a valutare la sussistenza di quanto rappresentato nella segnalazione al fine di verificarne la non manifesta infondatezza.

Per lo svolgimento dell’istruttoria il RPCT può avviare un dialogo con il segnalante, chiedendogli chiarimenti, documenti e informazioni ulteriori, tramite il canale a ciò dedicato nella piattaforma informatica che non disvela comunque l’identità del segnalante. Ove necessario, potrà anche acquisire atti e documenti da altri uffici dell’amministrazione, avvalersi del loro supporto, coinvolgere terze persone, tramite audizioni e altre richieste, avendo sempre cura di tutelare la riservatezza dell’identità del segnalante e del segnalato.

Non spetta al RPCT accertare le responsabilità individuali di qualsiasi natura esse siano, né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti o provvedimenti oggetto di segnalazione.

All’esito dell’istruttoria il RPCT se ritiene che la stessa:

- a. sia manifestamente infondata, ne dispone l’archiviazione con adeguata motivazione;
- b. non sia manifestamente infondata e si ravvisino profili di responsabilità disciplinare del segnalato, la inoltra al soggetto/organo interno (Rettore/Dirigente/UPD) competente per l’avvio del procedimento disciplinare. Questi dovranno poi informare il RPCT dell’adozione di eventuali provvedimenti di propria competenza;
- c. non sia manifestamente infondata e si ravvisino a carico del segnalato anche profili di responsabilità civile, penale, amministrativa o contabile, la inoltra altresì all’Autorità giudiziaria competente (Procura della Repubblica, Tribunale, Corte dei Conti), all’ANAC e al Dipartimento della Funzione Pubblica.

5. TUTELE PER IL SEGNALANTE

5.1 Tutela della riservatezza dell’identità del segnalante

Il D.lgs. 24/2023 impone all’Amministrazione, che riceve e tratta le segnalazioni, di garantire la riservatezza dell’identità del segnalante. Ciò anche al fine di evitare l’esposizione dello stesso a misure ritorsive che potrebbero essere adottate a seguito della segnalazione all’interno dell’ente.

Il divieto di rivelare l’identità del segnalante è da riferirsi non solo al nominativo del segnalante ma anche a tutti gli elementi della segnalazione, inclusa la documentazione ad essa allegata, nella misura in cui il loro disvelamento, anche indirettamente, possa consentire l’identificazione del segnalante. Il trattamento di tali elementi va quindi improntato alla massima cautela, a cominciare dall’oscuramento dei dati personali, specie quelli relativi al segnalante, qualora, per ragioni istruttorie, altri soggetti debbano essere messi a conoscenza del contenuto della segnalazione e/o della documentazione ad essa allegata.

La piattaforma informatica adottata dall’Ateneo garantisce la tutela della riservatezza dell’identità del segnalante in quanto prevede una netta separazione tra i dati personali del segnalante e il contenuto della segnalazione. Il soggetto deputato a gestire la segnalazione (RPCT) potrà infatti vedere il contenuto della segnalazione ma non anche i dati personali del segnalante.



Resta ferma la possibilità per il RPCT di attivare la procedura appositamente prevista nella piattaforma tramite la quale il sistema associa l'identità del segnalante alla segnalazione, quando ciò sia ritenuto necessario ai fini dell'accertamento della fondatezza della segnalazione. Tale azione viene automaticamente notificata al segnalante (unitamente alla motivazione a fondamento della richiesta del RPCT) e registrata nel sistema.

Inoltre, il sistema garantisce la crittografia sui contenuti testuali e sui file allegati: la crittografia non richiede azioni specifiche da parte degli utenti. Il sistema crittografico, garantisce che i messaggi ed i relativi allegati possano essere letti esclusivamente dal mittente e destinatario attraverso l'abbinamento della "chiave crittografica pubblica e privata".

La tutela della riservatezza dell'identità del segnalante dovrà essere protetta anche in ogni contesto successivo alla segnalazione. Ciò implica che:

- a. in tutti i casi in cui il RPCT dovrà coinvolgere negli accertamenti altri soggetti che abbiano conoscenza dei fatti segnalati, interni o, se indispensabile, esterni all'amministrazione, egli non trasmetterà a tali soggetti la segnalazione ma solo gli esiti delle verifiche eventualmente condotte, e, se del caso, estratti accuratamente anonimizzati della segnalazione, prestando, in ogni caso, la massima attenzione per evitare che dalle informazioni e dai fatti descritti si possa risalire all'identità del segnalante;
- b. nel caso in cui il RPCT dovesse trasmettere la segnalazione all'Autorità giudiziaria o contabile competente dovrà aver cura di evidenziare che si tratta di una segnalazione pervenuta da un soggetto cui l'ordinamento riconosce la tutela della riservatezza ai sensi del D.lgs. 24/2023. Laddove detta identità venga successivamente richiesta dall'Autorità giudiziaria o contabile, il RPCT fornisce tale indicazione, previa notifica al segnalante. A tale riguardo il segnalante deve essere preventivamente informato (tramite la piattaforma informatica o con altri mezzi) della eventualità che la sua segnalazione, nel rispetto della tutela della riservatezza della sua identità, possa essere trasmessa alle Autorità giudiziarie, per i profili di rispettiva competenza;
- c. la segnalazione e la documentazione ad essa allegata è sottratta al diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dagli artt. 22 e ss. della L. 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme sul procedimento amministrativo» e all'accesso civico di cui all'art. 5 e seguenti del D. Lgs. 33/2013;
- d. nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 c.p.p. Tale disposizione prevede l'obbligo del segreto sugli atti compiuti nelle indagini preliminari "fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari";
- e. nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Successivamente, l'identità del segnalante può essere svelata dall'autorità contabile al fine di essere utilizzata nel procedimento stesso;
- f. nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso dal segnalante alla rivelazione della propria identità.

5.2 Tutela contro misure ritorsive adottate nei confronti del segnalante

Il segnalante non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione (cd. misure ritorsive).

La “misura ritorsiva” può concretizzarsi non solo in atti e provvedimenti ma anche in comportamenti o omissioni posti in essere dall'amministrazione nei confronti del segnalante, volti a limitare e/o comprimere l'esercizio delle funzioni proprie del lavoratore in modo tale da disvelare un intento vessatorio o comunque da peggiorare la situazione lavorativa, come ad esempio, oltre a quelle sopra menzionate:

- irrogazione di sanzioni disciplinari ingiustificate;
- proposta di irrogazione di sanzioni disciplinari ingiustificate;
- graduale e progressivo svuotamento delle mansioni;
- pretesa di risultati impossibili da raggiungere nei modi e nei tempi indicati;
- valutazione della performance artatamente negativa;
- ingiustificata mancata attribuzione della progressione economica o congelamento della stessa;
- revoca ingiustificata di incarichi;
- ingiustificato mancato conferimento di incarichi con contestuale attribuzione ad altro soggetto;
- reiterato rigetto di richieste (ad es. ferie, congedi).

Le presunte misure discriminatorie o ritorsive possono essere comunicate (dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'ambito dell'Ateneo) ad ANAC alla quale è affidato il compito di accertare se la misura ritorsiva sia conseguente alla segnalazione di illeciti ed applicare, in assenza di prova da parte dell'amministrazione che la misura presa è estranea alla segnalazione, una sanzione amministrativa pecuniaria.

Nel caso in cui ANAC accerti la natura discriminatoria o ritorsiva degli atti, essa ne dichiara la nullità ai sensi dell'art. 19, comma 3 del D.lgs. 24/2023. In caso di licenziamento, al lavoratore spetta la reintegra nel posto di lavoro ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. 4 marzo 2015, n. 23 (rubricato in “Licenziamento discriminatorio, nullo e intimato in forma orale”).

L'ordine di “reintegro” resta di esclusiva competenza della magistratura.

ANAC inoltre applicherà al responsabile (cioè al soggetto che ha adottato il provvedimento ritorsivo o comunque al soggetto a cui è imputabile il comportamento e/o l'omissione) una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro (D.lgs. 24/2023, n.24, art.21, comma 1, lett. a).

L'atto o il provvedimento discriminatorio o ritorsivo può comunque essere oggetto di annullamento in sede di autotutela da parte dell'amministrazione indipendentemente dagli accertamenti di ANAC.

5.3 Tutela del segnalante in caso di rivelazione di notizie coperte dall'obbligo di segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico o industriale o violazione dell'obbligo di fedeltà

Non è punibile il segnalante che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto, diverso da quello di cui all'articolo 1, comma 3 del D.lgs. 24/2023, o relative alla tutela del



diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile è stata effettuata nel rispetto delle previsioni della normativa.

Quando ricorrono le ipotesi di cui sopra, è esclusa altresì ogni ulteriore responsabilità, anche di natura civile o amministrativa.

Salvo che il fatto costituisca reato, il segnalante non incorre in alcuna responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse.

In ogni caso, la responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, non è esclusa per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla segnalazione, alla denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o alla divulgazione pubblica o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione.

6. CASI IN CUI NON TROVANO APPLICAZIONE LE TUTELE SOPRA INDICATE

Le suesposte tutele in favore del segnalante cessano in caso di sentenza anche non definitiva di primo grado che accerti nei confronti del segnalante la responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati connessi alla denuncia ovvero la sua responsabilità civile per aver riferito informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o per colpa.